



Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca

REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n.30 del 28.09.2023

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

- 1) È costituito il Gruppo Intercomunale di volontari di Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli, di seguito GICVPC, nella sede legale del Comune di Vignola in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GICVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) L'Unione Terre di Castelli provvede all'iscrizione del GICVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il Presidente

- 1) Il Presidente dell'Unione Terre di Castelli, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GICVPC; il Presidente è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GICVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- 2) Il Presidente è legale rappresentante del GICVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione per lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 30 del 28.09.2023

Art. 3.
Obiettivi del gruppo

1) Il GICVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GICVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.
Attività del GICVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GICVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell'Unione Terre di Castelli e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo intercomunale secondo le disposizioni appositamente previste dall'Unione Terre di Castelli.

3) Il GICVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente e delle direttive previste dai Piani di protezione civile dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) L'Unione, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

5) Il GICVPC ha accesso ai registri sopra citati tenuti dal Coordinatore operativo.

Art. 5.

Ammissione al GICVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GICVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GICVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, che abbiano superato il sedicesimo anno di età, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GICVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GICVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti dell'Unione Terre di Castelli e dei Comuni dell'Unione, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GICVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale.
 - Foto-tessera
 - certificato medico di buona salute
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria, anche con il coinvolgimento del coordinatore operativo, con atto dell'Unione, e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GICVPC di cui all'art. 12;
- 6) In caso di rigetto motivato, il Presidente, deve darne comunicazione all'interessato ed al coordinatore operativo.
- 7) l'Unione Terre di Castelli promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GICVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6.

Volontari effettivi ed in prova

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GICVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GICVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del regolamento.

3) I volontari in prova, durante tale periodo, nei casi in cui sia obbligatorio operare con specifici DPI, nelle more che gli stessi siano forniti dall'Unione, sono tenuti ad usare i propri.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GICVPC

1) La qualità di appartenente al GICVPC si perde per:

a) recesso volontario presentato dal volontario;

b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GICVPC;

c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;

d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GICVPC.

e) per comportamento non idoneo tra volontari o mancanza di rispetto delle regole comportamentali all'interno del Gruppo intercomunale.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo intercomunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Presidente; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GICVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al Presidente;

4) Una volta persa l'appartenenza al GICVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Unione Terre di Castelli, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GICVPC sono assicurati, a cura e a spese dell'Unione Terre di Castelli, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo intercomunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5) I volontari *effettivi* hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo ad eccezione dei servizi che richiedono una specifica idoneità;

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- accedere alle cariche del Gruppo, solamente se con una presenza nelle attività del gruppo di almeno 50 ore annuali;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo, con possibilità di ottenerne copia dei file, se disponibili;
- ricevere in comodato d'uso l'abbigliamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività competenti al loro stato.

6) I volontari *in prova* hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo ad eccezione dei servizi che richiedono una specifica idoneità;
- partecipare all'assemblea senza diritto di voto;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo con possibilità di ottenerne copia dei file, se disponibili.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1) I volontari devono rispettare le norme di protezione civile, espletare il servizio con senso di responsabilità, diligenza, lealtà, spirito di collaborazione, correttezza nei confronti degli altri volontari e di chi si aiuta, non sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi. Inoltre, sono inoltre tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Unione Terre di Castelli, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dall'Unione o dal GICVPC o alle quali l'Unione o il GICVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente all'Unione e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
- f) il volontario che ha meno di 65 anni e che, liberamente, ha deciso o decide di frequentare corsi specialistici ottenendo attestato relativo, dovrà garantire un minimo di turni annui in accordo con il coordinatore operativo;
- g) i volontari con assenza prolungata devono richiedere il modulo di sospensione temporanea presso la segreteria del Gruppo, previo accordi con il coordinatore operativo, e consegnarlo per le azioni conseguenti;

Art. 10.

Organi del GICVPC

1) Il GICVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GICVPC;
- b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) coordinatore operativo.

Art. 11.

Assemblea dei volontari iscritti al GICVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GICVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GICVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo

Art. 12.

Consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GICVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora, con l'ausilio del coordinatore operativo, con l'Unione Terre di Castelli alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile comunali;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con l'Unione, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
- 5) Le elezioni si svolgono ogni cinque (5) anni. L'Assemblea, circa un mese prima della scadenza fissata per le nuove elezioni, si riunisce per stabilire il Presidente di Seggio e due membri scrutatori scelti tra tutti i volontari non candidati ed entro sette (7) giorni lavorativi si devono presentare le candidature in un elenco presso la segreteria del Gruppo. Tale elenco sarà consultabile per almeno 15 giorni, trascorsi i quali si procederà a fissare la giornata delle elezioni. Durante le elezioni il Presidente di seggio e gli scrutatori controlleranno i dati dei volontari votanti consegnando loro l'elenco dei candidati e schede per la votazione che verranno poste, una volta espletata la votazione, in apposita urna. Nel caso in cui i volontari siano impossibilitati a raggiungere la sede del seggio per gravi e comprovati motivi, il Presidente di seggio si recherà al domicilio degli assenti e riceverà la votazione in busta chiusa e firmata dall'interessato contenente la votazione. Al termine delle votazioni si procede allo spoglio e conteggio decretando i risultati, che verranno resi pubblici. I membri del Consiglio Direttivo sono da considerarsi da un minimo 3 membri ad un massimo di 9, ma sempre in numero dispari. Terminata la giornata di elezioni il nuovo Consiglio Direttivo eletto si riunirà in Assemblea per procedere alle varie azioni successive;
- a) i volontari che si candideranno alle elezioni devono aver svolto un minimo di 50 ore annue per le attività ordinarie e di emergenza del Gruppo;

Art. 13.

Coordinatore operativo

- 1) Il coordinatore operativo dei volontari del GICVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di cinque (5) anni ed è nominato dal Presidente con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Unione Terre di Castelli, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Presidente, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente.
- 3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GICVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile dei Comuni e, in accordo con il Presidente, è referente delle attività dei volontari afferenti al GICVPC.
- 4) Il coordinatore operativo relaziona al Presidente le necessità del GICVPC e rappresenta il GICVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GICVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GICVPC dall'Unione Terre di Castelli.
- 8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GICVPC le direttive impartite dal Presidente dell'Unione Terre di Castelli ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al Presidente, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GICVPC nell'anno precedente.
- 10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, in accordo con il coordinatore operativo, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GICVPC

- 1) In base a quanto previsto dai Piani di protezione civile dei Comuni aderenti l'Unione Terre di Castelli ed ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GICVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GICVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GICVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Presidente e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GICVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GICVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Presidente dell'Unione Terre di Castelli, anche tramite la struttura unionale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) l'Unione Terre di Castelli assegna al GICVPC una sede operativa.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina dell'Unione, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico dell'Unione Terre di Castelli.

3) l'Unione, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GICVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GICVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GICVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Unione Terre di Castelli, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) l'Unione si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GICVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Unione Terre di Castelli da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

1) l'Unione Terre di Castelli, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GICVPC intercomunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio dell'Unione Terre di Castelli sono previsti:

a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GICVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) l'Unione Terre di Castelli ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.